



DELIBERAZIONE N. 467 DEL 16/11/2022

OGGETTO

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

SU PROPOSTA DELLA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Francesco Gulotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Francesco Gulotta

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., recante norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contempla tra gli obblighi del datore di lavoro quello di "richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro";

visti:

- la Legge 584/75 e s.m.i., "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- l'art. 51 della L. 3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori";
- la Circolare n° 3/SAN della Regione Lombardia del 25 gennaio 2005 "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo";
- il D.Lgs. 6/2016, avente per oggetto "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE";
- l'art. 24 del D.Lgs. 6/2016 che estende il divieto di fumo *"alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS."*;
- la Legge 689/81 che disciplina l'apparato sanzionatorio;
- la Legge 221 del 28 dicembre 2015, che integra il D.lgs 152 del 3 aprile 2016, con l'art. 23bis, comma 3 e prevede che: "È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi";

richiamate le deliberazioni:

- n. 135 del 6/5/2014 ad oggetto *"Applicazione della normativa in materia di divieto di fumo. Approvazione del regolamento aziendale sul divieto di fumo. Individuazione del personale incaricato di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni del divieto di fumo"*;
- n. 208 del 7/7/2016 ad oggetto *"Applicazione della normativa in materia di divieto di fumo. Approvazione dell'aggiornamento del regolamento aziendale sul divieto di fumo"*;
- n. 365 del 6/11/2017 ad oggetto *"Applicazione della normativa in materia di divieto di fumo. Approvazione dell'aggiornamento anno 2017"*;
- n. 15 del 21/01/2020 ad oggetto *"Applicazione della normativa in materia di divieto di fumo: attuazione della policy di azienda libera dal fumo e approvazione dell'aggiornamento del regolamento sul divieto di fumo"*;

richiamata inoltre la deliberazione n. 297 del 27 settembre 2017 ad oggetto *"Presa d'atto dell'individuazione dei Dirigenti e preposti per la sicurezza dell'ASST Ovest Milanese, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i."*;

visto il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion), contenuto nel *"Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018"*, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. X/1497 dell'11 aprile 2017 e prorogato con deliberazione n. XI/67 del 17 luglio 2018;

considerato che il programma WHP contempla, fra le aree di intervento, la lotta al tabagismo attraverso alcune buone pratiche, prima fra tutte l'adozione di una Policy di Azienda libera dal fumo;

ritenuto pertanto di modificare l'attuale regolamento come segue:

- al fine di garantire una maggior tutela dei lavoratori e dei frequentatori delle strutture sanitarie, rettifica dell'art. 4 e dell'allegato 11 nella parte in cui prevedono specificatamente l'individuazione di apposite aree in cui è consentito fumare, limitando tale possibilità ai pressi degli accessi principali che dovranno pertanto essere individuati mediante apposita segnaletica;
- attribuzione al Servizio Prevenzione e Protezione delle attività, che erano precedentemente attribuite all'allora UOS Affari Generali-Protocollo, riguardanti la tenuta del Registro degli accertatori (art. 7), la notificazione del verbale al trasgressore, laddove non sia stato possibile fare la contestazione immediata e l'inoltro del verbale all'Autorità Amministrativa competente, ove previsto, per le conseguenti successive determinazioni e all'inoltro alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane nel caso in cui il trasgressore sia un dipendente (art. 11);

ritenuto pertanto di aggiornare il testo del regolamento e relativi allegati (n.8), facenti parte del presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo quanto sopra meglio specificato;

ritenuto, in conformità alle indicazioni contenute nel testo emendato del regolamento, di demandare al Servizio Prevenzione e Protezione l'individuazione delle zone in cui vige il divieto di fumo e alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale la delimitazione delle stesse mediante installazione di apposita cartellonistica;

su proposta del Responsabile Servizio e Prevenzione e Protezione, il quale attesta la legittimità e la regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

D E L I B E R A

- 1 per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di modificare il regolamento aziendale sul divieto di fumo come segue:
 - rettifica dell'art. 4 e dell'allegato 11 nella parte in cui prevedono specificatamente l'individuazione di apposite aree in cui è consentito fumare, limitando tale possibilità ai pressi degli accessi principali che dovranno pertanto essere individuati mediante apposita segnaletica;
 - attribuzione al Servizio Prevenzione e Protezione delle attività, che erano precedentemente attribuite all'allora UOS Affari Generali-Protocollo, riguardanti la tenuta del Registro degli accertatori (art. 7), la notificazione del verbale al trasgressore, laddove non sia stato possibile fare la contestazione immediata e l'inoltro del verbale all'Autorità Amministrativa competente, ove previsto, per le conseguenti successive determinazioni e invio alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane qualora il trasgressore sia un dipendente (art. 11);
- 2 di approvare, conseguentemente, il testo aggiornato del Regolamento Aziendale sul divieto di fumo e dei relativi allegati (n.8), facenti parte del presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
- 3 di demandare al Servizio Prevenzione e Protezione l'individuazione delle zone in cui vige il divieto di fumo e alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale la delimitazione delle stesse mediante installazione di apposita cartellonistica;
- 4 di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S;

- 5 di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n° 33 e s.m.i. il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo online sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)